



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FRIGORIFERI, DEI
CONGELATORI, DELLE CELLE E DEGLI IMPIANTI DI
RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEGLI STABILI GESTITI
DALL'UNITÉ DES COMMUNES GRAND-PARADIS
1° MAGGIO 2024 – 30 APRILE 2028**

Capitolato

aprile 2024

TITOLO I – GENERALITÀ

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obiettivo del contratto

L'Unité des Communes Grand Paradis – nel seguito denominata committente – intende avvalersi di un appaltatore per garantire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei frigoriferi, dei congelatori, delle celle e degli impianti di raffrescamento, indicativamente descritti nell'elenco allegato, a servizio delle cucine dei seguenti stabili dalla stessa gestiti:

- micro-comunità per anziani di Introd, Saint-Pierre e Sarre;
- mensa della scuola media Viglino di Villeneuve;

Il servizio riguarda, in particolare, l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei frigoriferi, dei congelatori, delle celle e degli impianti di raffrescamento necessaria alla conservazione, in perfetto stato di efficienza, di tutte le parti ed i componenti e l'eliminazione di ogni irregolarità e/o guasto che possano pregiudicarne il corretto funzionamento. Inoltre, il servizio deve assicurare il pronto intervento, in caso di guasto, al fine di garantirne la rimessa in funzione nel minor tempo possibile.

Art. 2 - Durata del contratto

La validità del contratto si estende dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2028, compresi.

È facoltà del committente ricorrere alla proroga del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

TITOLO II – SERVIZI

CAPO II – MANUTENZIONE ORDINARIA

Art. 3 – Servizio di manutenzione ordinaria di frigoriferi, congelatori, celle e impianti di raffrescamento

L'appaltatore, previa richiesta di intervento da parte della committente, esegue il servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature da cucina sopra elencate e degli impianti di raffrescamento e, in particolare, provvede a garantire il corretto funzionamento delle varie componenti ed alla eventuale loro sostituzione in caso di guasto.

Art. 4 – Manutenzione d'urgenza - servizio di reperibilità e pronto intervento

Per manutenzione d'urgenza si intende l'insieme di tutte le operazioni e interventi necessari a ripristinare l'efficienza delle attrezzature da cucina, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi per i quali si rende impossibile la rimessa in funzione da parte della committente. L'appaltatore – a tal fine – mette a disposizione un numero telefonico, al quale essere chiamato in caso di necessità e garantire:

- la reperibilità 10 ore su 24 nelle ore diurne (dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi compresi);
- l'intervento, su richiesta della committente, in caso di grave interruzione del funzionamento, entro due ore dalla segnalazione del guasto.

CAPO III – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FRIGORIFERI, DEI CONGELATORI, DELLE CELLE E DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

Art. 5 – Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sopra elencate

Qualora la committente rilevi la necessità di effettuare degli interventi manutentivi qualificabili come “manutenzioni ordinarie” quali, ad esempio, la riparazione o la sostituzione di parti o componenti di

modesta entità, in quanto malfunzionanti o non più funzionanti, la stessa provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all'appaltatore. L'appaltatore ne quantifica i tempi di esecuzione e il preventivo di spesa alla committente, che, verificata la congruità della spesa e la corretta applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara al prezzo di riferimento dall'appaltatore, ne dispone l'esecuzione nell'ambito del servizio di cui al presente capitolato; l'appaltatore è quindi tenuto ad effettuare l'intervento manutentivo nei modi, tempi e costi concordati.

Qualora, invece, la committente rilevi la necessità di effettuare degli interventi manutentivi qualificabili come "manutenzioni straordinarie" quali, ad esempio, la sostituzione di intere parti delle attrezzature da cucina o la completa revisione o sostituzione di apparecchiature, in quanto malfunzionanti o non più funzionanti, la stessa provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all'appaltatore. Quest'ultimo ne quantifica i tempi di esecuzione e il preventivo di spesa alla committente, che, verificata la congruità della spesa e la corretta applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara al prezzo di riferimento dall'appaltatore, può disporre, in via d'urgenza, con apposita procedura, atto di affidamento e impegno di spesa e acquisizione di specifico CIG, l'esecuzione da parte dell'appaltatore, nel qual caso l'appaltatore è tenuto ad effettuare l'intervento manutentivo nei modi, tempi e costi concordati.

Per tali interventi straordinari è altresì facoltà della committente rendere l'intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

TITOLO III – SICUREZZA DEI LAVORATORI

CAPO IV – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 6 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Con particolare riferimento al *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza* di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la sua stesura non è necessaria in quanto, ai sensi del comma *3bis* dell'articolo sopra richiamato, l'attività svolta dall'appaltatore presso le varie sedi della committente è inferiore ai 5 uomini-giorno e non è attività che comporti rischi particolari (per incendio o per la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del decreto stesso).

Qualora – per qualche particolare circostanza – fosse necessario prevedere interventi di lunga durata – sarà redatto specifico *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza* e saranno adottate le misure necessarie a garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

CAPO V – PENALI

Art. 7 – Ammontare delle penali

In riferimento agli artt. 3 e 4 del presente capitolato sono applicate le seguenti penali:

- lo 0,1% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, per ogni mancata risposta al numero telefonico reperibile 10 ore su 24 nelle ore diurne (dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi compresi);
- lo 0,1% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, per ogni ora di ritardo nell'intervenire rispetto alla "chiamata", come specificato nell'art. 4 del presente capitolato;
- lo 0,1% dell'ammontare complessivo netto contrattuale, per ogni evidente negligenza nello svolgimento del servizio.

L'ammontare massimo delle penali applicabili è pari al 10% del corrispettivo complessivo riconosciuto all'appaltatore.

Art. 8 – Applicazione delle penali

L'applicazione delle penali è notificata per iscritto all'appaltatore.

L'ammontare delle penali è direttamente dedotto dagli importi in pagamento.

CAPO VI – CORRISPETTIVO

Art. 9 – Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore, per tutte le prestazioni oggetto del contratto, è quello dallo stesso offerto in sede di gara.

Il corrispettivo compensa qualsiasi prestazione, spesa e compenso accessorio, finalizzati a garantire il servizio, comprese le attrezzature, i materiali di consumo e i prodotti di pulizia utilizzati per lo stesso.

Trattandosi di servizio di tipo periodico e continuativo, dopo ogni anno di contratto, è ammessa la revisione dei prezzi come disciplinato dall'art. 60 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono la sostituzione di attrezzature e componenti, l'appaltatore dovrà applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara a specifici listini prezzi ufficiali della regione Valle d'Aosta, se presenti, o di altre regioni italiane limitrofe.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo è liquidato all'appaltatore, a seguito di emissione di fatture intestate alla committente, in rate posticipate e proporzionate al periodo di servizio, nel modo che segue:

- per gli 8 mesi del 2024 – in una rata a fine dicembre (canone annuale : 12 x 8);
- per gli anni 2025, 2026, 2027 – in una rata a fine dicembre (canone annuale);
- per i 4 mesi del 2028 – in una rata a fine aprile (canone annuale : 12 x 4).

Per esigenze di contabilità della committente dovranno essere emesse, per ogni rata, n. 2 fatture, così suddivise:

- n. 1 per le tre microcomunità per anziani;
- n. 1 per la mensa della scuola media Viglino di Villeneuve.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, non previsti nell'attività corrisposta a canone, i pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di fatture intestate alla committente, ad ultimazione degli interventi stessi.

Le fatture sono liquidate entro 30 giorni dalla data della loro ricezione.

Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio, indicando sulla medesima il codice univoco ufficio 5D235L.

L'importo fatturato è soggetto all'applicazione del meccanismo cosiddetto dello split payment, di cui all'articolo 1 comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n.90, il quale prevede che il committente paghi all'appaltatore l'importo imponibile, mentre l'Iva viene versata direttamente dal committente allo Stato.

CAPO VII - ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto

Non sono consentiti il subappalto e la cessione – anche parziale – del contratto di cui al presente capitolato, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Esecuzione in danno

In caso di risoluzione del contratto o di gravi inadempienze, il committente si riserva il diritto di affidare a terzi il servizio o parte di esso, con addebito all'appaltatore della maggiore spesa sostenuta.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Il committente può risolvere di diritto il contratto, in seguito a:

- frequenti o gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio;
- il superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo contrattuale);
- cessione o subappalto del contratto.

Le inadempienze sono ritenute frequenti quando ammontano ad almeno tre.

Art. 14 – Garanzia definitiva e coperture assicurative

L'appaltatore deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Art. 15 - Foro competente

Per le controversie riguardanti sia l'interpretazione delle disposizioni del presente capitolato sia l'esecuzione degli interventi dal medesimo contemplati, è competente il Foro di Aosta.

Art. 16 – Informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679

I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d'ufficio per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative, contabili o per finalità strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori. Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Il trattamento riguarda anche i dati giudiziari ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 o in quanto il trattamento dei predetti dati è previsto da altre specifiche disposizione normative.

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e la disponibilità degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e non richiede il consenso degli interessati.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che questa amministrazione possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati.

I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. In caso di dati particolari e/o dati relativi a condanne penali e reati la comunicazione avviene ai soggetti e nelle forme indicati nel regolamento per il trattamento dei di dati sensibili e giudiziari

I dati potranno essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dal responsabile della protezione dei dati personali, dagli incaricati del trattamento dei dati personali e dagli amministratori di sistema di questa amministrazione.

I dati potranno essere diffusi nei soli termini consentiti dalle normative.

I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei Paesi in cui i dati saranno eventualmente trasferiti.

Informiamo, infine, che gli artt. dal 15 al 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (art. 13, comma 2, lett. d), l'accesso

(art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).

Titolare del trattamento è questa Amministrazione, con sede in Villeneuve.

Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Segretario, dott.ssa Marie Françoise Quinson, domiciliato per la carica presso la sede del Titolare.

Responsabile della Protezione dei dati personali è il dott. Ivano Pecis, domiciliato per la carica presso la sede di questa amministrazione.